



COMUNE DI ROMENTINO

PROVINCIA DI NOVARA

VIA CHIODINI, N. 1 - CAP. 28068 - ☎ 0321 869811 - 📠 0321 860643
e-mail: protocollo@comune.romentino.no.it
C.F. 00225920032

Area Urbanistica Ambiente Territorio Tecnica

DETERMINAZIONE

n. 30

Data 30-05-2022

OGGETTO:

Procedura negoziata sotto soglia con RDO su piattaforma MEPA per l'affidamento del servizio di conduzione e manutenzione ordinaria degli ascensori installati presso edifici di proprietà del Comune di Romentino, per il biennio 2022/2023 - 2023/2024. CIG. ZAA362676B

L'anno duemilaventidue il giorno trenta del mese di maggio nel proprio ufficio;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che:

- con decreto del Sindaco n. 2/2022, è stata attribuita alla sottoscritta la responsabilità del servizio;
- con delibera di Giunta Comunale n. 7 in data 18/01/2022, e successive modificazioni ed integrazioni, è stata disposta l'assegnazione delle risorse ai responsabili dei servizi e sono stati individuati i relativi obiettivi gestionali da conseguire;
- il servizio tecnico comunale ha redatto gli elaborati tecnici per l'affidamento del servizio in oggetto, redatto dal tecnico Arch. Elena Riggio in qualità di Responsabile del Servizio Area Tecnica, costituito dagli elaborati tecnici così composti:
 - a) Capitolato d'Oneri del servizio oggetto di affidamento;
 - b) Documento Unico Valutazione Rischi Interferenziali (D.U.V.R.I.).

DATO ATTO che in data 30/06/2022 è in scadenza l'attuale affidamento del servizio di conduzione e manutenzione degli ascensori installati presso edifici di proprietà del Comune di Romentino e che per tale ragione occorre provvedere a quanto necessario per il nuovo affidamento per il biennio 2022/2023 – 2023/2024;

RITENUTO di dover attivare la procedura necessaria per l'acquisizione del servizio in oggetto;

DATO ATTO che dal 1 gennaio 2016, per effetto della modifica introdotta dal comma 501 dell'art. 1 della Legge di Stabilità 2016, all'art. 23ter, comma 3 del DLn. 90/2014, convertito nella legge n.

114/2014, è ammessa anche per i Comuni inferiori ai 10.000 abitanti la possibilità di acquisire lavori servizi e forniture, con affidamento diretto entro un valore pari ad €. 40.000, fermi restando gli obblighi di acquisto in CONSIP e MEPA, senza ricorrere alla Centrale Unica di Committenza;

ATTESO che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, recentemente modificata dal decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione (*e-procurement*), prevede:

- che gli enti locali, ai sensi dell'art. 26 comma 2, della L. 488/1999 e dell'art. 1, comma 449, L. 27 dicembre 2006, n. 296, hanno la facoltà di aderire alle **Convenzioni Consip**; che la facoltà di adesione a tali convenzioni non li esonera, comunque, dall'obbligo di utilizzarne i parametri qualità prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, legge n. 296/2006). La violazione di tale obbligo determina, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del d.L. n. 95/2012 (L. n. 135/2012) e dell'articolo 11, comma 6, del D.L. n. 98/2011 (L. n. 115/2011), la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di responsabilità amministrativa;
- che gli enti locali abbiano l'obbligo di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici per gli acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come modificato dall'articolo 7, comma 2, Dd.L. n. 52/2012, conv. in legge n. 94/2012). Anche in tal caso la violazione dell'obbligo determina la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare e causa di responsabilità amministrativa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del citato decreto legge n. 95/2012;

PRESO ATTO tuttavia che:

- prima di procedere all'acquisto occorre verificare se sia stata stipulata una Convenzione **Consip** con oggetto comparabile con le esigenze di approvvigionamento dell'Ente;
- qualora si intenda espletare autonoma procedura di acquisto è tuttavia obbligatorio rispettare i parametri prezzo e qualità delle Convenzioni Consip comparabili, laddove esistenti, come limiti massimi per l'acquisto di beni e servizi;

VISTO il comma 510 dell'art. 1 della Legge di Stabilità 2016 (L. 27.12.2006) che ha stabilito che le Amministrazioni pubbliche obbligate ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni Consip SpA, ovvero dalle centrali di committenza regionali, possono procedere ad acquisti autonomi, solo qualora il bene o il servizio presente in convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'Amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali;

VERIFICATO che non sono attive Convenzioni Consip con oggetto comparabile, con riferimento alle specifiche tecniche e alle condizioni economiche, con quello di cui alla presente procedura, ovvero le convenzioni Consip stipulate sono esaurite;

VISTO l'articolo 36, comma 2 lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016, il quale prevede che possono essere affidati direttamente lavori servizi, forniture per importi inferiori ad €. 40.000, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

RITENUTO comunque, ai sensi di quanto ammesso dalle disposizioni normative vigenti, che sussistono i presupposti per procedere alla scelta del contraente mediante procedura negoziata attraverso il MEPA mediante richiesta di offerta (RDO);

RITENUTO altresì di assumere quale criterio di selezione delle offerte quello del criterio del minor prezzo ai sensi dell'articolo 95, comma 4, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i., in quanto si ritiene più opportuno cercare di massimizzare il risparmio in termini economici per l'Amministrazione Comunale;

PRESO ATTO che, ai sensi all'art. 51, comma 1 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i., l'acquisizione oggetto di affidamento non può essere ulteriormente scomposto in lotti di funzionali o prestazionali in quanto costituenti un lotto funzionale unitario non frazionabile o ulteriormente suddivisibile in termini fisici o prestazionali senza compromettere l'efficacia complessiva del servizio;

VISTO l'articolo 32 (*fasi delle procedure di affidamento*), comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i., il quale dispone che *“prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri*

ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”;

VISTO l'articolo 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., il quale dispone che *“la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:*

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire;*
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;*
- c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base”;*

RILEVATO che:

- l'importo dell'appalto da porre a base di gara è pari ad € 5.935,40 più IVA 22%. Non sono previsti oneri interferenziali;
- che in relazione all'appalto è stato predisposto, ai sensi dell'art. 26, comma 3 del D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i., il documento unico di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI);
- che in relazione alla presente procedura di selezione del contraente il Codice Identificativo Gare (CIG) è il n. ZAA362676B;
- che in relazione al presente appalto il Responsabile del Servizio competente ha verificato il rispetto della programmazione dei pagamenti, secondo quanto previsto dall'art. 9, comma 2 della legge n. 102/2009;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. che il Responsabile Unico del Procedimento per l'appalto del servizio specificato in oggetto è stato individuato nell'arch. Elena Riggio, considerando che lo stesso ha adeguata qualificazione professionale in rapporto all'appalto stesso;

CONSIDERATO che con il contratto si intende perseguire il fine di garantire il servizio di cui in oggetto con carattere continuativo per il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi comunali esistenti;

CONSIDERATO che:

- l'oggetto del contratto è l'espletamento del servizio di conduzione e manutenzione ordinaria degli ascensori installati presso edifici di proprietà del Comune di Romentino, per il biennio 2022/2023 – 2023/2024;
- Il contratto verrà stipulato attraverso il MEPA con l'invio a sistema del Documento di Stipula sottoscritto con Firma Digitale;
- le clausole ritenute essenziali sono espressamente riportate nel Capitolato d'Oneri del Servizio;

RITENUTO necessario prenotare la spesa presunta di € 7.241,19 IVA 22% compresa, come segue dando atto che le somme verranno formalmente impegnate con il provvedimento di affidamento:

ASCENSORE MUNICIPIO: per complessivi € 2.413,73 IVA compresa, come segue:

- per € 603,44 sul Cap. 1156, Macroaggregato 0105103, Piano dei Conti 1.03.02..09.008, del bilancio esercizio 2022;
- per € 1.206,88 sull'analogo capitolo 1156, del Bilancio di previsione 2023, ove verrà allocato idoneo stanziamento di spesa;
- per € 603,41 sull'analogo capitolo 1156, del Bilancio di previsione 2024, ove verrà allocato idoneo stanziamento di spesa;

ASCENSORE SCUOLA ELEMENTARE: per complessivi € 2.413,73 IVA compresa, come segue:

- per € 603,44 sul Cap. 1366/1, Macroaggregato 0402103, Piano dei Conti 1.03.02..09.008, del bilancio esercizio 2022;
- per € 1.206,88 sull'analogo capitolo 1366/1, del Bilancio di previsione 2023, ove verrà allocato idoneo stanziamento di spesa;
- per € 603,41 sull'analogo capitolo 1366/1, del Bilancio di previsione 2024, ove verrà allocato idoneo stanziamento di spesa;

ASCENSORE CENTRO CULTURALE: per complessivi € 2.413,73 IVA compresa, come segue:

- per € 603,44 sul Cap. 1158/1, Macroaggregato 0502103, Piano dei Conti 1.03.02.09.008, del bilancio esercizio 2022;
- per € 1.206,88 sull'analogo capitolo 1158/1, del Bilancio di previsione 2023, ove verrà allocato idoneo stanziamento di spesa;
- per € 603,41 sull'analogo capitolo 1158/1, del Bilancio di previsione 2024, ove verrà allocato idoneo stanziamento di spesa;

VISTO che il competente servizio ha predisposto il disciplinare di gara ed i relativi allegati nonché il capitolato d'onere per l'affidamento del servizio specificato in oggetto da attuarsi mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara secondo le particolari modalità stabiliti dall'art. 36. comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. attraverso il MEPA con RdO;

DATO ATTO di aver verificato l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere quindi in posizione di conflitto di interesse con i Soggetti interessati dal presente procedimento, per l'adozione del presente provvedimento, come previsto al paragrafo 3.5.2 del vigente Piano anticorruzione comunale;

Vista la Legge n. 296/2006;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;

Visto il d.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

Visto il d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore ;

Visto il Decreto 19 aprile 2000, n. 145 s.m.i. nella parte ancora in vigore;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il regolamento comunale dei contratti;

Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

Visto le linee guida ANAC approvate;

DETERMINA

1. DI APPROVARE le premesse della presente determinazione;
2. DI STABILIRE che per l'affidamento del servizio conduzione e manutenzione ordinaria degli ascensori installati presso edifici di proprietà del Comune di Romentino, per il biennio 2022/2023 – 2023/2024 si procederà mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'articolo 36, comma 2 lett. a) dell'articolo del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. mediante ricorso al MEPA con formulazione di RdO;
3. DI ASSUMERE quale criterio di selezione delle offerte quello del criterio del minor prezzo ai sensi dell'articolo 95, comma 4, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i., in quanto si ritiene più opportuno cercare di massimizzare il risparmio in termini economici per l'Amministrazione Comunale;
4. DI APPROVARE lo schema di disciplinare di gara, il capitolato d'oneri, il DUVRI e gli altri documenti di gara, allegati alla presente determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
5. DI INVITARE a partecipare alla presente procedura n. 3 (tre) operatori economici presenti nel MEPA ed abilitati alla categoria merceologica relativa al servizio oggetto di appalto, come da verbale attestante il criterio di selezione delle ditte da invitare di cui al Prot. n. 5137 del 18/05/2022;
6. DI DARE ATTO che al finanziamento della spesa si provvede mediante fondi propri di bilancio;

7. DI DARE ATTO che in relazione al presente appalto il Responsabile del Servizio competente ha verificato il rispetto della programmazione dei pagamenti, secondo quanto previsto dall'art. 9, comma 2 della legge n. 102/2009;
8. DI DARE ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento è l'arch. Elena Riggio, in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente per lo svolgimento delle competenze al medesimo attribuite;
9. DI PRENDERE e dare atto, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che il fine da perseguire, l'oggetto del contratto, la forma del contratto e le clausole essenziali sono evincibili dal capitolato d'oneri;
10. DI PRENOTARE, ai sensi dell'articolo 183, comma 2, lett. c), del d.Lgs. n. 267/2000 la seguente somma di € 7.241,19 IVA 22% compresi, relativa all'affidamento del contratto d'appalto in oggetto dando atto che la somma verrà formalmente impegnata con il provvedimento di aggiudicazione definitiva:

ASCENSORE MUNICIPIO: per complessivi € 2.413,73 IVA compresa, come segue:

- per € 603,44 sul Cap. 1156, Macroaggregato 0105103, Piano dei Conti 1.03.02..09.008, del bilancio esercizio 2022, dando atto che l'obbligazione assunta con l'impegno di spesa sopra indicato è esigibile nell'esercizio 2023 in quanto il pagamento relativo è previsto entro il 31 gennaio 2023;
- per € 1.206,88 sull'analogo capitolo 1156, del Bilancio di previsione 2023, ove verrà allocato idoneo stanziamento di spesa, dando atto che l'obbligazione assunta con l'impegno di spesa indicato è esigibile in parte nell'esercizio 2023 e in parte nell'esercizio 2024 in quanto i pagamenti relativi sono previsti per il primo semestre 2023 entro il 31 dicembre 2023 e per il secondo semestre 2022 entro il 31 gennaio 2024;
- per € 603,41 sull'analogo capitolo 1156, del Bilancio di previsione 2024, ove verrà allocato idoneo stanziamento di spesa, dando atto che l'obbligazione assunta con l'impegno di spesa indicato è esigibile nell'esercizio 2024 in quanto i pagamenti relativi sono previsti per il primo semestre 2024 entro il 31 dicembre 2024;

ASCENSORE SCUOLA ELEMENTARE: per complessivi € 2.413,73 IVA compresa, come segue:

- per € 603,44 sul Cap. 1366/1, Macroaggregato 0402103, Piano dei Conti 1.03.02..09.008, del bilancio esercizio 2022, dando atto che l'obbligazione assunta con l'impegno di spesa sopra indicato è esigibile nell'esercizio 2023 in quanto il pagamento relativo è previsto entro il 31 gennaio 2023;
- per € 1.206,88 sull'analogo capitolo 1366/1, del Bilancio di previsione 2023, ove verrà allocato idoneo stanziamento di spesa, dando atto che l'obbligazione assunta con l'impegno di spesa indicato è esigibile in parte nell'esercizio 2023 e in parte nell'esercizio 2024 in quanto i pagamenti relativi sono previsti per il primo semestre 2023 entro il 31 dicembre 2023 e per il secondo semestre 2023 entro il 31 gennaio 2024;
- per € 603,41 sull'analogo capitolo 1366/1, del Bilancio di previsione 2024, ove verrà allocato idoneo stanziamento di spesa, dando atto che l'obbligazione assunta con l'impegno di spesa indicato è esigibile nell'esercizio 2024 in quanto i pagamenti relativi sono previsti per il primo semestre 2024 entro il 31 dicembre 2024;

ASCENSORE CENTRO CULTURALE: per complessivi € 2.413,73 IVA compresa, come segue:

- per € 603,44 sul Cap. 1158/1, Macroaggregato 0502103, Piano dei Conti 1.03.02.09.008, del bilancio esercizio 2022, dando atto che l'obbligazione assunta con l'impegno di spesa sopra indicato è esigibile nell'esercizio 2023 in quanto il pagamento relativo è previsto entro il 31 gennaio 2023;

- per € 1.206,88 sull'analogo capitolo 1158/1, del Bilancio di previsione 2023, ove verrà allocato idoneo stanziamento di spesa, dando atto che l'obbligazione assunta con l'impegno di spesa indicato è esigibile in parte nell'esercizio 2023 e in parte nell'esercizio 2024 in quanto i pagamenti relativi sono previsti per il primo semestre 2023 entro il 31 dicembre 2023 e per il secondo semestre 2023 entro il 31 gennaio 2024;
- per € 603,41 sull'analogo capitolo 1158/1, del Bilancio di previsione 2024, ove verrà allocato idoneo stanziamento di spesa, dando atto che l'obbligazione assunta con l'impegno di spesa indicato è esigibile nell'esercizio 2024 in quanto i pagamenti relativi sono previsti per il primo semestre 2024 entro il 31 dicembre 2024;

11.DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

12.DI DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, comporta riflessi economici diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria, allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;

13.DI DARE ATTO che in relazione a quanto disposto dagli articoli 37 del D. Lgs.. 14.03.2013, n. 33 si attesta che il presente provvedimento non è soggetto agli obblighi di trasparenza di cui all'art. 37 del D. Lgs. 14.03.2013, n. 33.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Elena Arch. Riggio

Documento firmato digitalmente in originale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate.